SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 settembre 1988

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello riportato a pagina 31, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 agosto 1988, n. 391.

Norme sull'amministrazione straordinaria . . . . Pag. 3

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 21 luglio 1988.

Determinazione della commissione a titolo di rimborso spese per l'attività svolta dal Mediocredito centrale nella gestione della garanzia integrativa prevista dall'art. 11, quarto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). Pag. 4

DECRETO 31 agosto 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1988, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi . . . . . . Pag. 5

DECRETO 31 agosto 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1988, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche e integrazioni . . . . Pag. 5

DECRETO 31 agosto 1988.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre settembre-ottobre 1988 . . . . Pag. 6

DECRETO 31 agosto 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di settembre 1988, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale) . . . . Pag. 6

DECRETO 31 agosto 1988.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre settembre-ottobre 1988 . . . . Pag. 7

DECRETO 31 agosto 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1988, alle operazioni di credito fondiario-edilizio. Pag. 8

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 8 agosto 1988.

Estensione della TUT (tariffa urbana a tempo) alle reti telefoniche urbane di Verona e Modena . . . . Pag. 9

DECRETO 8 agosto 1988.

Estensione della TUT (tariffa urbana a tempo) alle reti telefoniche urbane di Padova, Brescia e Salerno . . . . Pag. 9

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 16 luglio 1988.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, conseguente alla siccità del periodo gennaio-aprile 1987, nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto . . . . . . Pag. 10

DECRETO 4 agosto 1988, n. 392.

Norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 986/68 del Consiglio e n. 1105/68 della commissione relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinati all'alimentazione del bestiame . . . . Pag. 11

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 10 agosto 1988.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Cartiere riunite Donzelli e Meridionali, Cartiere italiane riunite, Cartiere di Arbatax, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 25

DECRETO 30 agosto 1988.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. I.M.T.A. Paoletti, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 25

DECRETO 30 agosto 1988.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Sima e la S.r.l. R.C.D., in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 26

DECRETO 30 agosto 1988.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.r.l. Pagana, in amministrazione straordinaria. Pag. 26

Ministero della marina mercantile

DECRETO 1° settembre 1988.

Ampliamento della zona di tutela biologica attorno all'isola di Montecristo . . . . Pag. 27

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 25 agosto 1988.

Proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1132/FPC del 2 settembre 1987 concernente autorizzazione per l'amministrazione provinciale di Sondrio all'assunzione di personale non docente. (Ordinanza n. 1541/FPC) . . . . Pag. 27

ORDINANZA 25 agosto 1988.

Ulteriori interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di La Maddalena in provincia di Sassari. (Ordinanza n. 1542/FPC) . . . . Pag. 28

ORDINANZA 25 agosto 1988.

Ulteriore proroga della validità dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia e dal sindaco di Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 e dell'art. 1 dell'ordinanza n. 351/FPC/ZA del 20 settembre 1984. (Ordinanza n. 1543/FPC) . . . . . . Pag. 29

ORDINANZA 25 agosto 1988.

Ulteriore proroga del compenso per lavoro straordinario al personale dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1544/FPC). . . . . Pag. 29

ORDINANZA 25 agosto 1988.

Ulteriore proroga del termine relativo al contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1545/FPC) . . . . Pag. 30

ORDINANZA 25 agosto 1988.

Ulteriore proroga dell'autorizzazione ad assumere personale tecnico con contratti di diritto privato per le esigenze dell'ufficio tecnico dell'amministrazione provinciale di Sondrio a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1546/FPC). Pag. 30

ORDINANZA 25 agosto 1988.

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni di Saviore Adamello e Niardo, in provincia di Brescia, colpiti dagli eventi alluvionali del mese di agosto 1987. (Ordinanza n. 1547/FPC) . . . . Pag. 31

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dagli eredi della ditta D'Alfonso Giuseppe, in Crotone . . . . Pag. 31

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Colavincenzo Virgilio, in Castel di Sangro. Pag. 31

Ministero dei lavori pubblici: Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante la revoca dei bandi di concorsi pubblici, per esami, a quarantotto posti di coadiutore dell'amministrazione centrale e a quattordici posti di assistente del genio civile . . . . Pag. 31

Istituto centrale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 1988, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani. Pag. 32

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1987, n. 609, recante la disciplina del servizio di distribuzione delle carte valori postali ai rivenditori dei generi di monopolio. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 3 settembre 1988) . . . . Pag. 32

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 agosto 1988, n. 391.

Norme sull'amministrazione straordinaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti di autorizzazione alla vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nonché i ricorsi contro atti o provvedimenti adottati nel corso della suddetta procedura di vendita.

2. I giudizi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei beni di cui al comma 1 sono estinti d'ufficio e cessano di produrre effetti i provvedimenti giudiziali relativi ai suddetti beni, con salvezza delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo.

3. Per i giudizi di cui ai commi 1 e 2 il termine per proporre eventuale ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il tribunale amministrativo regionale provvede anche sulle spese del giudizio estinto.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il D.L. n. 26/1979 reca: «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».

Nota all'art. 2:

La legge n. 1034/1971 istituisce i tribunali amministrativi regionali.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2888):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 16 giugno 1988.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, l'8 luglio 1988, con pareri delle commissioni II e X.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 14 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1211):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 25 luglio 1988, con pareri delle commissioni 2ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 3 agosto 1988.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede referente, il 3 agosto 1988.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 3 agosto 1988.

Esaminato in aula e approvato il 4 agosto 1988.

88G0432

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 luglio 1988.

Determinazione della commissione a titolo di rimborso spese per l'attività svolta dal Mediocredito centrale nella gestione della garanzia integrativa prevista dall'art. 11, quarto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane;

Visto, in particolare, l'art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, con il quale viene istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale, di cui all'art. 15, lettera *n*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli della Comunità e viene previsto che le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti, nonché l'importo massimo degli stessi, saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 18, il quale dispone, al quarto comma, che le condizioni, le modalità ed i tempi d'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto il proprio decreto del 1° marzo 1988, n. 123, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, con il quale sono stati determinati condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il proprio decreto del 2 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1987, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 331, riguardante l'istituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo a carattere rotativo, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli della Comunità europea;

Ritenuta la necessità di fissare una commissione a titolo di rimborso spese per l'attività svolta dal Mediocredito centrale nella gestione della garanzia prevista dall'art. 11, quarto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, commissione che si ritiene determinare nel limite dello 0,10% dell'ammontare della garanzia deliberata da operarsi una volta soltanto per ciascun finanziamento formalizzato in contratto, alla relativa data di stipulazione;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prima riunione utile;

Decreta:

Dopo il quarto comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 2 luglio 1987 richiamato nelle premesse è inserito il seguente comma:

«Il Mediocredito centrale è autorizzato ad addebitare alla quota del fondo rotativo di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, utilizzabile per la concessione della garanzia integrativa di cui all'art. 11, quarto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di rimborso spese per l'attività di gestione della predetta garanzia, una commissione pari allo 0,10% dell'ammontare della garanzia deliberata, da operarsi una volta soltanto, per ciascun finanziamento formalizzato in contratto, alla relativa data di stipulazione».

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, addì 21 luglio 1988

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1988
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 139

88A3590

DECRETO 31 agosto 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1988, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state modificate le norme di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità bimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto interministeriale 8 agosto 1986;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari, a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni;

Visto il decreto del 15 giugno 1988 con il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti finanziatori è stata fissata, per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,25%;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1988 con il quale è stato stabilito, per il bimestre luglio-agosto 1988, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, per il bimestre settembre-ottobre 1988, ha reso noto che il costo della provvista dei fondi, determinato sulla base dei parametri di cui al decreto interministeriale 8 agosto 1986, lettera *a)*, è pari al 10,95%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da praticare per il bimestre settembre-ottobre 1988 sulle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

88A3612

DECRETO 31 agosto 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1988, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti il decreto interministeriale n. 177651 e il decreto ministeriale n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche e integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1987 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività di intermediazione è stata fissata, per l'anno 1988, nella misura dell'1,90%;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1988 con il quale la cennata commissione onnicomprensiva è stata ridotta, per il secondo semestre dell'anno 1988, dall'1,90% all'1,80%, per le operazioni di finanziamento relative a contratti condizionati stipulati successivamente al 1° luglio 1988;

Considerato che, in conseguenza, rimane ferma nella misura dell'1,90% la commissione onnicomprensiva per i contratti definitivi perfezionati successivamente al 1° luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di tale data;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1988, con il quale è stato stabilito per il bimestre luglio-agosto 1988 il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1988, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,50%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre settembre-ottobre 1988, al 12,50%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,80% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988;

b) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di tale data.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,30% per le operazioni di cui al punto *a)*;
2) al 14,40% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

88A3613

DECRETO 31 agosto 1988.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre settembre-ottobre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori:

Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,25% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto in data 28 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato per il bimestre luglio-agosto 1988, nella misura dell'11,95%, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi e del 12,70%, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1988 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre settembre-ottobre 1988, nelle seguenti misure:

12,20% annuo posticipato, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

12,85% annuo posticipato, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

88A3614

DECRETO 31 agosto 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di settembre 1988, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei titoli sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri relativi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, è stata fissata, per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,50%;

Visto il decreto del 30 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 4 agosto 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 13,35% il tasso di riferimento per il mese di agosto 1988;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di settembre 1988, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,10%;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,10%.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,50%, il tasso di riferimento per il mese di settembre 1988 è pari al 13,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

88A3615

DECRETO 31 agosto 1988.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre settembre-ottobre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di collocamento di titoli obbligazionari ed è stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,30%;

Visto il proprio decreto del 28 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale il tasso di

riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre luglio-agosto 1988 è stato determinato nella misura dell'12,70% annuo posticipato, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1988 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre settembre-ottobre 1988 è determinato nella misura del 12,85% annuo posticipato, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

88A3616

DECRETO 31 agosto 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1988, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977 e n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986, e da ultimo dai decreti ministeriali del 23 dicembre 1986 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1987, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previsto dalle leggi sopra menzionate, è stato determinato, per l'anno 1988, nella misura dell'1,75 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 4 luglio 1988 con cui è stato fissato nella misura del 12,25 per cento il costo medio della provvista per il bimestre luglio-agosto 1988;

Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale è stata ridotta, per il secondo semestre dell'anno 1988, dall'1,75% all'1,45% la cennata commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito agevolato relative a contratti condizionati stipulati successivamente al 1° luglio 1988;

Considerato che, in conseguenza, rimane ferma nella misura dell'1,75% la commissione onnicomprensiva per i contratti definitivi stipulati successivamente al 1° luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di tale data;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre settembre-ottobre 1988 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari all'11,70%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari all'11,70% per il bimestre settembre-ottobre 1988.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,45% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988;

b) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di tale data.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 13,15% per le operazioni di cui al punto *a);*
2) al 13,45% per le operazioni di cui al punto *b).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

88A3617

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 8 agosto 1988.

Estensione della TUT (tariffa urbana a tempo) alle reti telefoniche urbane di Verona e Modena.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 30 agosto 1984;

Visto il piano tecnico SIP per la introduzione della tariffa urbana a tempo (TUT), approvato con decreto ministeriale del 30 luglio 1982 pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1° ottobre 1982;

Vista la delibera del CIPE in data 24 marzo 1982 con la quale si afferma l'indispensabilità di introdurre, dal 1° gennaio 1983, la tariffa urbana a tempo nelle conversazioni urbane a partire dalle principali aree metropolitane, anche al fine di una migliore utilizzazione degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 793, riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali ed, in particolare, l'art. 28, penultimo comma, col quale è prevista l'estensione graduale della cennata TUT alle altre reti urbane;

Considerato che le reti urbane di Verona e Modena dispongono degli impianti necessari per l'attivazione della tariffa urbana a tempo;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa per le comunicazioni telefoniche urbane di cui all'art. 28 del provvedimento tariffario citato nelle premesse è estesa alle reti di Verona e Modena.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1988

Il Ministro: MAMMÌ

88A3595

DECRETO 8 agosto 1988.

Estensione della TUT (tariffa urbana a tempo) alle reti telefoniche urbane di Padova, Brescia e Salerno.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 30 agosto 1984;

Visto il piano tecnico SIP per la introduzione della tariffa urbana a tempo (TUT), approvato con decreto ministeriale del 30 luglio 1982 pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1° ottobre 1982;

Vista la delibera del CIPE in data 24 marzo 1982 con la quale si afferma l'indispensabilità di introdurre, dal 1° gennaio 1983, la tariffa urbana a tempo nelle conversazioni urbane a partire dalle principali aree metropolitane, anche al fine di una migliore utilizzazione degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 793, riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali ed, in particolare, l'art. 28, penultimo comma, col quale è prevista l'estensione graduale della cennata TUT alle altre reti urbane;

Considerato che le reti urbane di Padova, Brescia e Salerno dispongono degli impianti necessari per l'attivazione della tariffa urbana a tempo;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa per le comunicazioni telefoniche urbane di cui all'art. 28 del provvedimento tariffario citato nelle premesse è estesa alle reti di Padova, Brescia e Salerno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1988

Il Ministro: MAMMÌ

88A3596

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 luglio 1988.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, conseguente alla siccità del periodo gennaio-aprile 1987, nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 621/F del 4 giugno 1988, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 15 giugno 1988, con il quale è stata dichiarata la eccezionalità delle gelate verificatesi il 16, 17 e 18 aprile 1988 nel territorio dei comuni di Erchie, Brindisi, Mesagne, San Vito dei Normanni, Latiano, Francavilla Fontana, Villa Castelli, Oria, San Pancrazio Salentino, San Donaci, Cellino San Marco, Torre Santa Susanna, Fasano, Ostuni, San Michele Salentino, Ceglie Messapico e Cisternino della provincia di Brindisi; nel territorio dei comuni di Aradeo, Collepasso, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Neviano, Seclì, Sogliano, Soleto, Cannole, Castrignano dei G., Corigliano, Cursi, Giuggianello, Maglie, Minervino, Muro, Otranto, Poggiardo, Arnesano, Campi, Carmiano, Guagnano, Monteroni, Novoli, Salice, Squinzano, Trepuzzi, Veglie, Acquarica, Casarano, Presicce, Ruffano, Supersano, Taurisano, Ugento, Caprarica, Carpignano, Castrì, Melendugno, Sternatia, Vernole, Zollino, Alliste, Melissano, Matino, Parabita, Alezio, Tuglie, Taviano, Racale, Sannicola, Gallipoli, Andrano, Miggiano, Montesano, Salve, Specchia, Tiggiano, Tricase, Copertino, Leverano, Nardò Portocesareo, Cavallino, Lequile, S. Donato, S. Cesario, S. Pietro in L., Sanarica, Uggiano, Scorrano, S. Cesarea Terme, Melpignano, San Cassiano, Palmariggi, Nociglia, Botrugno, Giurdignano, Bagnolo, della provincia di Lecce e nel territorio dei comuni di Avetrana, Castellaneta, Faggiano, Leporano, Laterza, Lizzano, Manduria, Maruggio, Massafra, Palagianello, Pulsano, San Marzano di San Giuseppe, San Giorgio Jonico, Sava, Taranto, Torricella, Carosino, Crispiano, Fragagnano, Grottaglie, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagiano e Roccaforzata, della provincia di Taranto;

Vista la nota in data 29 giugno 1988, n. 28/15709, con la quale la regione Puglia chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalle gelate;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalle gelate, ricadenti nel territorio dei comuni indicati in premessa, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A3579

DECRETO 4 agosto 1988, n. 392.

Norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 986/68 del Consiglio e n. 1105/68 della commissione relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinati all'alimentazione del bestiame.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattieri;

Visto il regolamento CEE n. 986/68 del Consiglio del 15 luglio 1968, che stabilisce le regole generali relative alla concessione degli aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali;

Visto il regolamento CEE n. 1105/68 della commissione del 27 luglio 1988, relativo alle modalità di applicazione per la concessione degli aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali;

Visto il regolamento CEE n. 3715/87 dell'11 dicembre 1987 che sospende l'applicazione del regolamento CEE n. 2793/77 a partire dal 14 dicembre 1987;

Visto il regolamento CEE n. 1079/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, relativo alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sul latte bovino ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento CEE n. 1822/77 della commissione del 5 agosto 1977 recante modalità di applicazione per la riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1983, che detta le norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 986/68 nel Consiglio del 15 luglio 1968, n. 1105/68 della commissione del 27 luglio 1968 e n. 2793/77 della commissione del 15 dicembre 1977, relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1978, recante norme di applicazione del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, relativo al prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Vista la legge 14 agosto 1983, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Considerata la necessità di emanare le disposizioni nazionali d'attuazione dei succitati regolamenti comunitari;

Sentite le regioni interessate;

Decreta:

Titolo I

AVENTI DIRITTO

Art. 1.

In base a quanto disposto dai regolamenti CEE n. 986/68 e n. 1105/68, possono beneficiare dell'aiuto concesso al latticello e/o al latte scremato, così come definiti all'art. 1 del regolamento n. 986/68, destinati alla alimentazione del bestiame:

- le imprese che producono il latticello e/o latte scremato e lo vendono ad allevatori o lo cedono ai propri soci;
- le imprese che producono ed utilizzano direttamente latticello e/o latte scremato per l'alimentazione del bestiame allevato in spazi annessi allo stabilimento di lavorazione o in spazi collegati con idonee condotte allo stabilimento medesimo;
- gli allevatori che utilizzano i suddetti prodotti per l'alimentazione del proprio bestiame e li producono nella stessa azienda di allevamento.

Sono equiparate alle imprese di cui al secondo trattino del paragrafo precedente quelle che utilizzano il latticello e/o il latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato in località diverse da quella di produzione.

Ai sensi dell'art. 5-*bis*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento CEE n. 1105/68 sono equiparate alle imprese di cui al secondo trattino le latterie che esercitano l'attività in locali propri o in locali di proprietà di un terzo e che cedono il latticello e/o il latte scremato all'allevamento annesso alla latteria il cui esercente si sia impegnato ad utilizzarlo tutto per l'alimentazione del proprio bestiame ivi detenuto, a condizione che sia la latteria che l'allevamento dimostrino la disponibilità dei locali in cui esercitano l'attività lavorativa.

Titolo II

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELL'AIUTO

Art. 2.

Le imprese che vendono o cedono il latticello e/o il latte scremato, per beneficiare dell'aiuto devono:

- nella fase di lavorazione del latte o delle creme procedere alla loro purificazione, pastorizzazione e refrigerazione;
- durante il processo di burrificazione limitare l'aggiunta di acqua ad un massimo di 20 kg per ogni 100 kg di crema;
- provvedere a loro spese a far effettuare ogni trenta giorni l'analisi del latticello e/o del latte scremato prodotto, con specificazione del tenore dell'estratto secco degrassato;
- provvedere alla denaturazione del latticello e/o del latte scremato con 1 grammo di azorubina E 122 per ogni tonnellata di latticello;
- consegnare il latticello e/o il latte scremato solo ad allevatori che si impegnino per iscritto ad utilizzarlo per l'allevamento del proprio bestiame. Tale dichiarazione deve essere conservata dalla latteria per almeno due anni;
- avere ottemperato agli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 18 luglio 1978 relativamente al pagamento della tassa di corresponsabilità del latte;
- tenere una contabilità dalla quale sia possibile rilevare i movimenti giornalieri e mensili delle quantità lavorate e vendute di latte scremato ed alimenti composti per animali;
- impegnarsi a presentare domanda di liquidazione dell'aiuto per ogni trimestre civile non oltre trenta giorni dalla fine del trimestre in causa.

Art. 3.

Le analisi di cui all'art. 2, terzo trattino, devono essere eseguite con il metodo della norma internazionale ISO-DIS 6731, nel testo valido il 26 marzo 1986, presso laboratori di analisi riconosciuti i quali devono provvedere al prelievo dei campioni tramite loro incaricati.

Il dosaggio delle materie grasse deve essere effettuato con il metodo della norma internazionale ISO-1211:1984 oppure norma ISO-DIS 7208, nel testo valido il 26 marzo 1986. Per la determinazione del punto di congelamento dovrà essere utilizzato il metodo della norma internazionale ISO-DIS 5764, nel testo valido il 26 marzo 1986.

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707; può tuttavia essere impiegato un altro metodo di campionamento purché sia conforme ai principi della suddetta norma.

I risultati delle analisi devono essere inviati all'A.I.M.A., la quale provvede a trasmettere trimestralmente alla commissione i valori analitici secondo quanto previsto all'art. 1, par. 8, del regolamento n. 1105/68.

Per il latticello l'aiuto può essere concesso solo se dalle analisi risulta un contenuto in estratto secco degrassato non inferiore al 4%. Per contenuti inferiori all'8% l'aiuto è ridotto proporzionalmente.

Per il latte scremato l'aiuto può essere concesso solo se il contenuto in estratto secco degrassato è uguale o superiore all'8,75% e/o il suo peso specifico sia uguale o superiore ad un valore equivalente.

La contabilità di cui all'art. 2, settimo trattino, deve essere tenuta su registri, rispondenti agli schemi allegati 10, 11, 12 e 13, che devono avere le pagine numerate progressivamente e vidimate dall'organismo di controllo.

Le imprese che dispongono di registri obbligatori di carico e scarico giornalieri, conformi alla normativa fiscale e rispondenti alle esigenze relative ai controlli del presente decreto, possono chiedere all'organismo regionale di controllo l'autorizzazione a non istituire gli appositi registri di cui al comma precedente.

Art. 4.

Le imprese che utilizzano il latticello e/o il latte scremato prodotto per l'alimentazione del bestiame allevato in spazi annessi al caseificio, per beneficiare dell'aiuto, devono:

- tenere la contabilità di cui all'art. 2, settimo trattino;
- dichiarare per iscritto all'organismo regionale di controllo, all'atto della richiesta di liquidazione, le quantità di latticello e/o latte scremato che hanno utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame;
- avere ottemperato agli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 18 luglio 1978, relativamente al pagamento della tassa di corresponsabilità sul latte;
- qualora si tratti di imprese che utilizzano il latticello e/o latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato fuori dell'area del caseificio, procedere alla denaturazione del prodotto con azorubina come disposto dall'art. 2, quarto trattino.

Le imprese di cui al terzo comma dell'art. 1 devono, altresì, allegare alla domanda di autorizzazione i contratti dai quali risulti la disponibilità sia dei locali nei quali esercitano l'attività, che dei locali nei quali l'allevatore detiene il proprio bestiame.

Tale documentazione dovrà essere corredata da una dichiarazione con la quale l'allevatore si impegna ad utilizzare la totalità del latticello e/o del latte scremato prodotto dalla latteria, per l'alimentazione del proprio bestiame.

Copia dei contratti dovrà essere inviata ogni anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela, e all'A.I.M.A.

Tuttavia nel caso in cui subentri un nuovo allevatore, la latteria dovrà presentare una nuova domanda di autorizzazione, secondo la procedura fissata al successivo art. 6 allegando alla stessa il nuovo contratto stipulato.

Art. 5.

Gli allevatori che utilizzano il latticello e/o latte scremato da loro prodotto per l'alimentazione del proprio bestiame nella stessa azienda in cui è stato prodotto, per beneficiare dell'aiuto devono:

- dichiarare per iscritto di utilizzare in azienda, per l'allevamento del proprio bestiame, tutto il prodotto di cui dispongono. Detta dichiarazione deve essere trasmessa:

a) alla latteria, che deve conservarla per almeno tre anni, se si tratta di allevatori che consegnano la crema a una latteria;

b) all'organismo regionale di controllo, se si tratta di allevatori che consegnano il burro o la crema direttamente ai dettaglianti o ai consumatori;

- essere registrati presso l'organismo di intervento come produttori di burro e di crema;
- avere una contabilità che consenta comunque all'organo regionale di controllo di verificare la quantità di burro e di crema venduti, nonché l'evoluzione del capitale bovino, con indicazione del numero delle vacche.

Titolo III

PROCEDURA PER LE AUTORIZZAZIONI

Art. 6.

Le imprese e gli allevatori interessati devono indirizzare domanda in carta legale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela.

La domanda deve essere redatta in triplice copia. L'originale ed una copia devono essere trasmesse all'organismo regionale di controllo, l'altra copia, completata di tutta la documentazione prevista dagli allegati al presente decreto, deve essere inviata direttamente dal richiedente all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00181 Roma.

Le domande devono essere redatte seguendo uno degli schemi allegati, a seconda che si tratti di imprese che cedono o che utilizzano direttamente il latticello e/o il latte scremato o di allevatori che cedono o vendono le creme ed il burro (allegati da 1 a 3).

L'organismo regionale di controllo, dopo aver provveduto all'istruttoria delle domande ed ai necessari controlli per accertare la veridicità di quanto in esse dichiarato, invia l'originale della domanda, corredata di parere motivato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Il Ministero provvede all'accoglimento o meno della domanda, dandone comunicazione all'interessato, all'A.I.M.A. ed all'organismo regionale, precisando se si tratta:

- di impresa che vende o cede il latticello e/o il latte scremato;
- di azienda che utilizza il latticello e/o il latte scremato per il proprio bestiame;
- di allevatore;

L'A.I.M.A., a sua volta, attribuisce all'impresa, la cui domanda è stata accolta, un numero di riconoscimento, che comunica all'interessato ed all'organismo regionale di controllo.

Per gli allevatori di cui al terzo trattino dell'art. 1, che vendono direttamente le creme e il burro, l'A.I.M.A. provvede alla loro iscrizione in apposito registro come produttori di crema o di burro.

Titolo IV

PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

Art. 7.

Il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia e del presente decreto, fatta salva l'applicazione delle penalità di legge ove il fatto costituisca reato, può comportare, in relazione alla gravità dell'infrazione commessa o il ritiro dell'autorizzazione a beneficiare dell'aiuto o la decadenza dal diritto alla liquidazione dell'aiuto per un periodo determinato dall'organismo d'intervento.

L'invio della domanda di liquidazione dopo il trentesimo giorno dalla fine del trimestre comporta la decadenza dal diritto alla liquidazione dell'aiuto per il trimestre in causa.

Art. 8.

Le imprese di cui all'art. 1, primo trattino, devono compilare la domanda di liquidazione secondo lo schema allegato 4 e devono corredarla:

- della dichiarazione dell'allevatore di aver utilizzato esclusivamente prodotto denaturato con un grammo di azorubina E 122 per ogni 1000 kg (allegato *4a);*
- della dichiarazione dell'allevatore che conferma di aver utilizzato il prodotto per l'alimentazione del proprio bestiame (allegato *4a);*
- di un riepilogo della contabilità trimestrale di cui al settimo trattino dell'art. 2, corredata dei bilanci mensili (allegati *4b* e *4c).*

Art. 9.

Le imprese che utilizzano il latticello e/o latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato negli spazi annessi al caseificio devono compilare la domanda secondo lo schema allegato 6 e corredarla:

- di un riepilogo della contabilità trimestrale di cui al settimo trattino dell'art. 2, corredata dei bilanci mensili (allegati *6a* e *6b);*
- della dichiarazione con la quantità di prodotto utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame.

Nell'ipotesi che si tratti di imprese che utilizzano il latticello e/o il latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato fuori dell'area del caseificio, dalla dichiarazione di aver denaturato tutto il prodotto con azorubina E 122.

Art. 10.

Gli allevatori che utilizzano il latticello e/o latte scremato di loro produzione per l'allevamento, nella stessa azienda, del proprio bestiame, devono compilare la domanda secondo lo schema allegato 8 e corredarla di un riepilogo della contabilità di cui all'art. 5, ultimo trattino.

Art. 11.

Tutte le dichiarazioni e la documentazione che accompagnano la domanda di autorizzazione a beneficiare dell'aiuto devono essere redatte in tre copie. L'originale deve essere allegato alle domande inviate all'organismo di controllo, una copia deve essere allegata alla domanda da inviare all'A.I.M.A. ed una copia resta al richiedente.

Tutte le dichiarazioni e la documentazione da allegare alla domanda di liquidazione degli aiuti devono essere redatte in tre copie. L'originale ed una copia devono essere allegate alla domanda di liquidazione inviata all'organismo di controllo.

La terza copia è trattenuta dal richiedente.

La dichiarazione di cui all'art. 5, lettera *b*), deve essere redatta in due copie, da inviare all'organismo regionale di controllo (allegato *3a).*

Art. 12.

Per le latterie, di cui al secondo trattino dell'art. 1, che non producono latte scremato, l'aiuto è liquidato per una quantità di latticello pari a 2,2 kg per ogni chilogrammo di burro prodotto e venduto.

Art. 13.

Per gli allevamenti di cui al terzo trattino dell'art. 1, l'aiuto è liquidato per una quantità di latte scremato pari:

- a kg 23 per chilogrammo di materia grassa consegnata alla latteria o venduta direttamente;
- a kg 22 per chilogrammo di burro venduto.

Qualora si tratti di allevatori che vendono la crema o il burro, essi devono essere registrati come previsto all'art. 5, lettera *b),* primo trattino.

L'organismo di intervento rilascia agli interessati un titolo di registrazione in cui è indicato il numero delle vacche il cui latte può essere utilizzato per la fabbricazione della crema o del burro.

Copia del titolo di registrazione è inviato all'organismo di controllo.

L'aiuto al latte scremato è limitato alla quantità massima indicata agli articoli 8, paragrafo 3, ed 8-*bis,* paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1105/68.

Art. 14.

Ai sensi del regolamento CEE n. 3715/87 dell'11 dicembre 1987 a decorrere dal 14 dicembre 1987 il latticello e/o latte scremato, come definiti all'art. 1 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, usufruiranno esclusivamente dell'aiuto previsto dal regolamento CEE n. 1105/68.

Sono confermate le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 1983; a tal fine, nella domanda da presentare all'A.I.M.A. per ottenere la liquidazione dell'aiuto, le imprese autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2793/77 dovranno, per il latticello e/o latte scremato ceduto o utilizzato a partire dal 14 dicembre 1987, richiedere il pagamento per l'ammontare dell'aiuto previsto dal regolamento CEE n. 1105/68 e dichiarare che tutto il latticello e/o il latte scremato fabbricato è stato denaturato con 1 g di azorubina E 122 per ogni tonnellata di prodotto.

Titolo V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.

L'istruzione della domanda per essere ammessi a beneficiare dell'aiuto, della domanda per la liquidazione dell'aiuto, nonché i controlli e gli accertamenti che si rendono necessari per l'applicazione dei regolamenti CEE e del presente decreto sono demandati alle regioni ed ai loro organi.

Art. 16.

L'A.I.M.A. provvederà con proprie disposizioni a completare le norme di applicazione del presente decreto, in particolare per quanto concerne i criteri da rispettare per i termini di presentazione delle domande di liquidazione, la procedura per le analisi e per la riduzione dell'aiuto in proporzione al contenuto di estratto secco.

Art. 17.

L'A.I.M.A., nell'ambito dei compiti attribuitile dall'art. 3, lettera *c),* della legge 14 agosto 1982, n. 610, provvederà ad emanare eventuali disposizioni modificative ed integrative del presente decreto, che si rendessero necessarie in relazione ad intervenute normative comunitarie in materia di aiuti concessi al latticello e/o al latte scremato.

Art. 18.

Le firme apposte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa alle richieste di autorizzazione di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19.

Il decreto ministeriale 24 ottobre 1983 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A BENEFICIARE DELL'AIUTO DA PARTE DI UNA IMPRESA CHE PRODUCE LATTICELLO E LO CEDE. (Tre copie: due da inviare all'organismo regionale di controllo, una da trasmettere direttamente all'A.I.M.A.).

Il sottoscritto ....
nato a .... il .... e domiciliato a ....
via .... nella sua qualità di
titolare / legale rappresentante della ditta ....
avente sede legale in .... via ....
e sede degli impianti di lavorazione in ....
chiede che la ditta .... sia ammessa a beneficiare dell'aiuto per i quantitativi di latticello prodotto nell'azienda e che intende cedere, dopo denaturazione, ad aziende che dovranno utilizzarlo per l'alimentazione del loro bestiame.

A tale scopo sotto la propria personale responsabilità:

A) Dichiara:

1. Il quantitativo di latticello liquido che lo stabilimento prevede di produrre trimestralmente, in relazione alla propria attrezzatura è di q.li ....

2. La fabbricazione di altri prodotti lattiero-caseari concerne nel corso di un anno: burro q.li .... formaggi q.li .... ecc.

3. Di essere a conoscenza e di avere informato l'allevatore delle conseguenze penali e amministrative cui può andare incontro in caso di inadempienza, in base alla vigente legislazione in materia di falso e frode aggravata ai danni dello Stato.

4. Che il latticello verrà ceduto ad aziende i cui titolari si siano impegnati a loro volta:

a) ad utilizzare solo il latticello denaturato con azorubina E 122 e ad impiegarlo tutto per alimentazione del proprio bestiame allevato nell'azienda sita sul territorio italiano.

5. Di adempiere agli impegni derivanti dal decreto ministeriale 18 luglio 1978 relativamente al pagamento della tassa di corresponsabilità sul latte (oppure: di essere esonerato ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 1079/77 del versamento della tassa di corresponsabilità sul latte).

B) Si impegna:

1. Ad effettuare le operazioni di purificazione, pastorizzazione e refrigerazione nel corso della lavorazione del latte o della crema.

2. A procedere alla denaturazione di tutto il latticello liquido prodotto con 1 grammo di azorubina E 122 per ogni 1000 kg di prodotto.

3. A richiedere l'aiuto per le quantità di latticello ceduto, dopo la denaturazione, ad aziende i cui titolari si siano impegnati per iscritto ad utilizzarlo tutto per l'alimentazione del proprio bestiame.

4. A tenere la registrazione giornaliera, in registri approvati dagli organismi regionali di controllo, dei quantitativi di latte e di crema ricevuti, nonché del latticello, del burro, di altri prodotti lattieri e di alimenti per il bestiame prodotti e venduti.

5. A compilare un bilancio mensile riassuntivo delle registrazioni giornaliere di cui al punto 4.

6. A far eseguire ogni trenta giorni a proprie spese, il prelievo dei campioni e l'analisi del latticello prodotto, con determinazione dell'estratto secco sgrassato, nonché a trasmettere l'esito all'A.I.M.A.

7. Ad avanzare per ogni trimestre solare richiesta di liquidazione dell'aiuto da far pervenire all'A.I.M.A., tramite l'oganismo di controllo, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre.

8. A consentire sin da ora che siano eseguiti presso la sede e gli impianti di lavorazione accertamenti e riscontri da parte dei funzionari incaricati dall'organo di controllo, dall'A.I.M.A. e dagli organi di Stato, per quanto attiene all'oggetto della presente domanda.

9. Ad allegare alle domande di liquidazione dell'aiuto le ricevute dei versamenti effettuati in ottemperanza al disposto del decreto ministeriale 18 luglio 1978 per la tassa di corresponsabilità sul latte (1).

A completamento della domanda allega le dichiarazioni di cui ai punti *A*-4*a)* e *B*-3).

---

(1) Per quanto concerne l'impegno del punto 9 qualora si tratti di imprese che effettuano il versamento annualmente, essa va redatto nella seguènte forma: «9. Ad allegare la ricevuta del versamento annuale della tassa di corresponsabilità sul latte, alla domanda di liquidazione dell'aiuto per il secondo trimestre di ogni anno».

ALLEGATO 1*a*

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AI PUNTI *A*-4*a)* E *B*-3) DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto ....
nato a .... il .... e domiciliato a ....
via .... nella sua qualità di
titolare / legale rappresentante della ditta ....
che in località ....
gestisce un'azienda di allevamento dichiara di ritirare solo latticello denaturato con azorubina E 122 e prodotto esclusivamente dalla impresa ....

Il sottoscritto si impegna inoltre ad utilizzare tutto il latticello per l'alimentazione del proprio bestiame allevato nell'azienda da lui gestita ed ubicata sul territorio della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A BENEFICIARE DELL'AIUTO DA PARTE DI UNA IMPRESA CHE PRODUCE ED UTILIZZA DIRETTAMENTE IL LATTICELLO. (Tre copie: due da inviare all'organismo di controllo, una da trasmettere direttamente all'A.I.M.A.).

Il sottoscritto ....
nato a .... il .... e domiciliato a ....
via .... nella sua qualità di
titolare / legale rappresentante della ditta ....
avente sede legale in ...., chiede che la ditta .... sia ammessa a beneficiare dell'aiuto per il quantitativo di latticello che produce ed utilizza nella stessa azienda (1) per l'alimentazione del proprio bestiame.

A) Dichiara:

1. Il quantitativo di latticello liquido che lo stabilimento prevede di produrre trimestralmente, in relazione alla propria attrezzatura è di q.li ....

2. La fabbricazione di altri prodotti lattiero-caseari ottenibili nel corso di un anno concerne: burro q.li .... formaggi q.li ...., ecc.

3. Di essere a conoscenza delle conseguenze penali e amministrative cui puo andare incontro in caso di inadempienza, in base alla vigente legislazione in materia di falso e frode aggravata ai danni dello Stato.

4. Di adempiere agli impegni derivanti dal decreto ministeriale 18 luglio 1978 relativamente al pagamento della tassa di corresponsabilità sul latte (oppure: di essere esonerato ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 1079/77 dal versamento della tassa di corresponsabilità sul latte).

B) Si impegna:

1. A tenere la registrazione giornaliera, in registri approvati dagli organismi regionali di controllo, dei quantitativi di latte e di creme ricevuti, nonché del latticello, del burro, di altri prodotti lattieri e di alimenti per il bestiame prodotti e venduti.

2. Ad utilizzare tutto il latticello esclusivamente per il proprio bestiame allevato nella stessa azienda dove è stato prodotto (1).

3. A compilare un bilancio mensile riassuntivo dei dati di cui al precedente punto 1.

4. Ad avanzare per ogni trimestre civile richiesta di liquidazione dell'aiuto. La richiesta di liquidazione verrà inviata all'A.I.M.A. tramite l'organismo di controllo, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre.

5. A consentire sin da ora che siano eseguiti presso la sede e gli impianti di lavorazione e l'allevamento, accertamenti e riscontri da parte dei funzionari incaricati, dall'organo di controllo, dall'A.I.M.A. e dagli organi di Stato, per quanto attiene all'oggetto della presente domanda.

6. Ad allegare alle domande di liquidazione dell'aiuto, le ricevute dei versamenti effettuati in ottemperanza al disposto del decreto ministeriale 18 luglio 1978 per la tassa di corresponsabilità sul latte (2).

---

(1) Qualora il bestiame non sia allevato nella stessa azienda dove è prodotto il latticello occorrera dire: «... latticello liquido che produce ed utilizza per l'alimentazione del proprio bestiame, allevato nell'azienda .... in contrada .... ». In questo caso occorrerà aggiungere un punto 7 in cui si impegna a denaturare tutto il latticello con 1 g di azorubina E 122 per ogni 1.000 kg di prodotto.

(2) Per quanto concerne l'impegno del punto 6 qualora si tratti di imprese che effettuano il versamento annualmente, essa va redatto nella seguente forma: «6. Ad allegare la ricevuta del versamento annuale della tassa di corresponsabilità sul latte, alla domanda di liquidazione dell'aiuto per il secondo trimestre di ogni anno».

ALLEGATO 3

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A BENEFICIARE DELL'AIUTO DA PARTE DI UN ALLEVATORE CHE PRODUCE ED UTILIZZA DIRETTAMENTE IL LATTICELLO E/O IL LATTE SCREMATO.

Il sottoscritto..
nato a .... il .... nella sua qualità di conduttore dell'azienda.............................. sita a ....
chiede di beneficiare dell'aiuto per i quantitativi di latticello (latte scremato) che produce ed utilizza direttamente in azienda per l'allevamento del proprio bestiame.

Il sottoscritto sotto la propria personale responsabilità:

A) Dichiara:

1. Di consegnare la crema prodotta alla latteria ....

2. (In alternativa: di vendere il burro direttamente ai consumatori o ai dettaglianti).

3. Di essere a conoscenza delle conseguenze penali e amministrative cui puo andare incontro in caso di inadempienza, in base alla vigente legislazione in materia di falso e frode aggravata ai danni dello Stato.

B) Si impegna:

1. A tenere una contabilità, approvata dagli organismi di controllo, dei quantitativi di latte, creme, latte scremato e latticello prodotti.

2. A trasmettere all'inizio di ogni mese all'organismo regionale di controllo, una dichiarazione con la consistenza di tutto il bestiame allevato in azienda. Nonché a comunicare ogni variazione importante della consistenza e tale da poter modificare sostanzialmente l'importo globale del premio (allegato *3a).*

3. A trasmettere trimestralmente all'organismo regionale di controllo, unitamente alla domanda di liquidazione dell'aiuto, una dichiarazione con la quantità di latticello utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame.

4. Ad utilizzare tutto il latticello e/o latte scremato prodotto per l'alimentazione del proprio bestiame allevato nella stessa azienda.

5. A compilare un bilancio mensile riassuntivo dei dati di cui al precedente punto 1.

6. Ad avanzare ogni trimestre civile richiesta di liquidazione dell'aiuto da far pervenire all'A.I.M.A., tramite l'organo di controllo, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre.

7. (Nell'ipotesi che si tratti di allevamento che cede la crema ad una latteria): a trametttere alla latteria all'inizio di ogni anno civile, la dichiarazione di cui al precedente punto 4.

ALLEGATO *3a*

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO *B2* DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ALLEVATORI CHE UTILIZZANO DIRETTAMENTE IL LATTICELLO. (Da inviare all'organismo regionale di controllo).

Il sottoscritto..
nato a .... il .... e domiciliato a ....
via .... nella sua qualità di
titolare / legale rappresentante della ditta ....
che gestisce un allevamento sito in contrada ....
in applicazione di quanto disposto dagli articoli 8 e 8-*bis* del regolamento CEE n. 1105/68, dichiara che la consistenza del patrimonio zootecnico presente nell'azienda suindicata all'inizio del mese di .... è così formata:

suini n. ....
bovini n. ....

ALLEGATO 4

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO DA PARTE DI UNA IMPRESA CHE PRODUCE LATTICELLO E LO CEDE. (Redatta in duplice copia da inviare all'A.I.M.A., tramite l'organismo regionale di controllo).

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA
(Tramite l'organismo regionale di......
....)

OGGETTO: *Aiuti comunitari al latticello liquido destinato all'alimentazione del bestiame.*

Il sottoscritto..
nato a .... il .... e domiciliato a ....
via .... nella sua qualità di
titolare / legale rappresentante della ditta ....
avente sede legale in.............................. via ....
fa presente:

di essere stato autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. .... del .... a beneficiare dell'aiuto per il latticello liquido, che produce e cede;

di avere il numero di riconoscimento dell'A.I.M.A. n. ...., di conseguenza, per il trimestre .... chiede la liquidazione dell'aiuto per un totale di q.li .... di latticello.

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità,

Dichiara:

1. Che il quantitativo di latticello liquido che lo stabilimento ha prodotto nel trimestre .... è stato di q.li ....

2. Che nel corso del trimestre, la produzione di altri prodotti lattiero-caseari è stata di: burro q.li ...., formaggi q.li ...., ecc.

3. Di aver effettuato le operazioni di purificazione, pastorizzazione e refrigerazione nella fase di lavorazione del latte o della crema.

4. Di aver denaturato tutto il latticello liquido prodotto con 1 g di azorubina E 122 per ogni 1.000 kg di prodotto.

5. Di aver informato l'allevatore delle conseguenze penali e amministrative cui può andare incontro in caso di inadempienza, in base alla vigente legislazione in materia di falso o frode aggravata ai danni dello Stato.

6. Di aver eseguito ogni trenta giorni a proprie spese l'analisi del latticello prodotto, con determinazione dell'estratto secco sgrassato e di averne trasmesso l'esito all'A.I.M.A.

7. Di aver ottemperato agli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 18 luglio 1978 relativamente al pagamento della tassa di corresponsabilità.

A tale scopo allega alla presente copia della quietanza comprovante il versamento effettuato. (In sostituzione dell'ultima frase, qualora l'impresa effettua il versamento una volta l'anno, dovrà dichiararlo allegando la copia della ricevuta di versamento annuale alla domanda di liquidazione dell'aiuto per il secondo trimestre di ogni anno civile).

Si prega codesta spettabile A.I.M.A. di voler disporre il pagamento dei suddetti aiuti mediante .... (il beneficiario dichiari se il pagamento debba essere effettuato mediante una delle seguenti forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71: vaglia cambiario non trasferibile dalla Banca d'Italia; accreditamento in c/c bancario; versamento c/c postale; ecc.).

Nel confermare l'esattezza di quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazione su l'accoglimento della presente domanda.

Allega:

1. Dichiarazione dell'allevatore di aver utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame tutto il latticello denaturato con 1 g di azorubina E 122 per ogni 1.000 kg di prodotto fornito dalla sottoscritta impresa (vedere allegato *4a)*.

2. Bilanci mensili (vedere allegato *4b)*.

3. Riepilogo trimestrale (vedere allegato *4c)*.

Firma del titolare
o rappresentante legale dell'impresa

....

ALLEGATO *4a*

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DELL'ALLEVATORE DI CUI AL PUNTO 1 DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE. (Redatta in tre copie, di cui l'originale e una copia da allegare alla domanda di liquidazione e una trattenuta dall'impresa).

Il sottoscritto..
nato a .... il .... e domiciliato a ....
via .... nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ....
che in località... gestisce una azienda di allevamento, dichiara di aver utilizzato tutto il latticello denaturato con 1 g di azorubina E 122 per ogni 1.000 kg di prodotto, fornito dall'impresa..
per l'alimentazione del proprio bestiame allevato nella succitata azienda ed ubicata sul territorio della Repubblica italiana.

Firma ....

ALLEGATO *4b*

FAC-SIMILE DI BILANCIO MENSILE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO VALIDO PER LE IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO CEDONO AD AZIENDE DI ALLEVAMENTO. (Redatto in tre copie di cui l'originale e una copia da allegare alla domanda di liquidazione e una trattenuta dall'impresa).

Ditta (denominazione ed indirizzo) ....
matricola n. ....
Stabilimento di..
Bilancio del mese di ....

	QUINTALI			
	Latte	Creme	Latticello	Burro
1) Giacenze alla fine del mese di (mese precedente).				
2) Conferiti nel mese				
3) Prodotti nel mese.				
4) Totale carico nel mese				
5) Lavorati nel mese				
6) Venduti nel mese .				
7) Giacenze a fine mese				

Nel mese sono state fabbricate le seguenti quantità di altri prodotti lattiero-caseari:

.... q.li ....
.... q.li ....
.... q.li ....

Quantità di latticello prodotto e venduto avente diritto all'aiuto: q.li .... come risultano dalla documentazione commerciale.

Timbro e firma
del rappresentante legale

....

Visto: per rispondenza dei dati sopraesposti con la contabilità giornaliera dell'azienda e con gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo.

Il capo dell'ispettorato

....

ALLEGATO *4c*

FAC-SIMILE DEL RIPEPILOGO TRIMESTRALE DELLA CONTABILITÀ DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO VALIDO PER LE IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO CEDONO AD AZIENDE DI ALLEVAMENTO.

Ditta (denominazione ed indirizzo) ....
matricola n. ....
Stabilimento di..
Bilancio trimestrale di..

	QUINTALI			
	Latte	Creme	Latticello	Burro
1) Giacenze alla fine del trimestre (trim. precedente).				
2) Conferiti nel trimestre				
3) Prodotti nel trimestre				
4) Totale carico nel trimestre				
5) Lavorati nel trimestre				
6) Venduti nel trimestre				
7) Giacenze a fine trimestre				

Nel trimestre sono stati fabbricati i seguenti altri prodotti lattiero-caseari:

.... q.li ....
.... q.li ....
.... q.li ....

Si dichiara che il latticello per il quale si chiede la liquidazione dell'aiuto è stato tutto denaturato con 1 g di azorubina per ogni 1.000 kg di prodotto.

Data, ...

Timbro e firma
del rappresentante legale

....

Visto: per rispondenza dei dati sopraestesi con la contabilità giornaliera dell'azienda e con gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo.

Il capo dell'ispettorato

....

ALLEGATO 5

FAC-SIMILE DELLA RELAZIONE, REDATTA IN DUPLICE COPIA, CHE L'ORGANISMO DI CONTROLLO DEVE INVIARE ALL'A.I.M.A. PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO ALLE IMPRESE CHE PRODUCONO E CEDONO LATTICELLO AD AZIENDE DI ALLEVAMENTO. (Indicare l'intestazione dell'organismo designato ai controlli).

L'impresa ....
con sede in .... e stabilimento in .... ha presentato a questo ....
la domanda in data .... di corresponsione dell'aiuto comunitario per il quantitativo di q.li .... di latticello prodotto nel proprio burrificio e venduto per l'alimentazione del bestiame nel trimestre .... come indicato nei relativi bilanci che si inviano all'A.I.M.A. a corredo della domanda medesima, muniti di visto ispettoriale.

In riferimento al periodo indicato si dà atto che:

1) non risulta che nei confronti dell'impresa sia intervenuta la revoca della prescritta autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a beneficiare degli aiuti al latticello;

2) i dati esposti in detti bilanci trovano concordanza con le risultanze della prescritta documentazione e con le regolari scritturazioni dell'impresa effettuate nei registri, prescritti di carico e scarico esistenti agli atti dell'impresa medesima e vidimati a termine di legge nonché con gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo;

3) l'aggiunta di acqua durante i processi di lavorazione del burro non supera i 20 kg per ogni 100 kg di crema, tenuto conto anche dell'esito delle prescritte analisi del latticello;

4) il quantitativo di latticello prodotto e venduto nel periodo risulta di q.li ....;

5) il latticello conseguente alla lavorazione del burro è stato regolarmente denaturato con l'aggiunta di 1 g di azorubina per ogni 1.000 kg e venduto ad aziende di allevamento per l'alimentazione del proprio bestiame come risulta da dichiarazione scritta conservata agli atti.

Sulla base di tali risultanze, questo .... esprime parere favorevole all'accoglimento della suddetta domanda di concessione e corresponsione dell'aiuto comunitario per q.li .... di latticello ceduto ad aziende di allevamento per l'alimentazione del bestiame.

Il capo dell'ufficio ai controlli

....

ALLEGATO 6

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO DA PARTE DI UNA IMPRESA CHE PRODUCE ED UTILIZZA DIRETTAMENTE IL LATTICELLO. (Redatta in duplice copia da inviare all'A.I.M.A. tramite l'organismo regionale di controllo).

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA
(Tramite l'organismo regionale di......
....)

OGGETTO: *Aiuti comunitari al latticello liquido all'alimentazione del bestiame.*

Il sottoscritto..
nato a .... e domiciliato a ....
via .... nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ....
avente sede legale in.................................... via ....
che gestisce un'azienda di allevamento fa presente:

di essere stato autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. .... del .... a beneficiare dell'aiuto comunitario per il latticello liquido utilizzato nella propria azienda;

di avere il numero di riconoscimento dell'A.I.M.A. n. ....; di conseguenza, per il trimestre .... chiede la liquidazione dell'aiuto per un totale di q.li .... di latticello che ha utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato nella stessa azienda (1).

A tale scopo, sotto la sua personale responsabilità dichiara:

1. Che il quantitativo di latticello liquido che lo stabilimento ha prodotto nel trimestre .... è stato di q.li ....

2. Che la produzione di altri prodotti lattiero-caseari nel corso del trimestre è stata di: burro q.li ...., formaggi q.li ...., ecc.

3. Che il quantitativo di latticello liquido utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato nell'azienda per il trimestre .... è stato di q.li .... che rappresenta la produzione totale.

4. Di essere a conoscenza delle conseguenze penali e amministrative cui può andare incontro in caso di inadempienza, in base alla vigente legislazione in materia di falso e frode aggravata ai danni dello Stato.

5. Di avere ottemperato agli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 18 luglio 1978, relativamente al pagamento della tassa di corresponsabilità. A tale scopo allega alla presente copia della quietanza comprovante il versamento effettuato. (In sostituzione dell'ultima frase, qualora l'impresa effettua il versamento una volta all'anno, dovrà dichiararlo allegando la copia della ricevuta di versamento annuale alla domanda di liquidazione dell'aiuto per il secondo trimestre di ogni anno civile).

Si prega codesta spettabile A.I.M.A. di voler disporre il pagamento dei suddetti aiuti mediante .... (il beneficiario dichiari se il pagamento debba essere effettuato mediante una delle seguenti forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71: vaglia cambiario non trasferibile dalla Banca d'Italia; accreditamento in c/c bancario; versamento in c/c postale; ecc.).

Nel confermare l'esattezza di quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazione sull'accoglimento della domanda.

Allega:

1. Bilancio mensile (vedere allegato *6a*);
2. Riepilogo trimestrale (vedere allegato *6b*).

Firma del titolare
o rappresentante legale dell'impresa

....

(1) Qualora il bestiame non sia allevato nella stessa azienda dove è prodotto il latticello occorrerà dire: «.. ha utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato nell'azienda .... in contrada.. e che tutto il latticello è stato denaturato con 1 g di azorubina per ogni 1.000 kg di prodotto».

ALLEGATO 6a

FAC-SIMILE DI BILANCIO MENSILE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO VALIDO PER LE IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO UTILIZZANO DIRETTAMENTE. (Redatto in tre copie di cui l'originale e una copia da allegare alla domanda di liquidazione e una trattenuta dall'impresa).

Ditta (denominazione ed indirizzo) ....
matricola n. ....
Stabilimento di ....
Bilancio del mese di ....

	QUINTALI		
	Latte	Creme	Burro
1) Giacenze del mese di (mese precedente)			
2) Conferiti nel mese di			
3) Prodotti nel mese di			
4) Totale carico nel mese di			
5) Lavorati nel mese di			
6) Venduti nel mese di			.... (1)
7) Giacenze fine mese di			

(1) Qualora la quantità di burro venduto non corrisponda alla produzione, come risulta dalla contabilità giornaliera, precisare: «di cui: q.li .... non prodotti dall'impresa».

Nel mese sono stati fabbricati i seguenti altri prodotti lattiero-caseari:

.... q.li ....
.... q.li ....
.... q.li ....
.... q.li ....

Quantità di latticello avente diritto all'aiuto: ....
Burro prodotto e venduto dall'azienda: q.li .... × 2,20 = q.li .... di latticello.

Data, ...

Timbro e firma
del rappresentante legale

....

Visto: per rispondenza dei dati sopraestesi con la contabilità giornaliera dell'azienda e con gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo.

Il capo dell'ispettorato

....

ALLEGATO 6b

FAC-SIMILE DI RIEPILOGO TRIMESTRALE DELLA CONTABILITÀ DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO VALIDO PER LE IMPRESE E GLI ALLEVATORI CHE PRODUCONO E UTILIZZANO DIRETTAMENTE IL LATTICELLO.

Ditta (denominazione ed indirizzo) ....
matricola n. ....
Stabilimento ....
Bilancio nel trimestre ....

	QUINTALI		
	Latte	Creme	Burro
1) Giacenze alla fine del trimestre precedente			
2) Conferiti nel trimestre			
3) Prodotti nel trimestre			
4) Totale carico nel trimestre			
5) Lavorati nel trimestre			
6) Venduti nel trimestre			.... (1)
7) Giacenze nel trimestre			

(1) Qualora la quantità di burro venduto non corrisponda alla produzione, come risulta dalla contabilità giornaliera, precisare: «di cui: q.li .... non prodotti dall'impresa».

Nel trimestre sono stati fabbricati i seguenti altri prodotti lattiero-caseari:

.... q.li ....
.... q.li ....
.... q.li ....

Quantità di latticello per il quale si chiede l'aiuto: ....
Burro prodotto e venduto dall'azienda: q.li .... × 2.20 = q.li .... di latticello.

Si dichiara che il latticello per il quale si chiede la liquidazione dell'aiuto è stato tutto utilizzato per l'allevamento del proprio bestiame.

Data, ...

Timbro e firma
del rappresentante legale

....

Visto: per rispondenza dei dati sopraestesi con la contabilità giornaliera dell'azienda e con gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo.

Il capo dell'ispettorato

....

ALLEGATO 7

FAC-SIMILE DELLA RELAZIONE, REDATTA IN DUPLICE COPIA, CHE L'ORGANISMO DI CONTROLLO DEVE INVIARE ALL'A.I.M.A. PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO ALLE IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO UTILIZZANO DIRETTAMENTE.

RELAZIONE

L'impresa ....
con sede in ....
e stabilimento in .... ha presentato a questo .... la domanda in data .... di corresponsione dell'aiuto comunitario per il quantitativo di q.li .... di latticello prodotto nel proprio burrificio e utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame nel trimestre .... come indicato nei relativi bilanci che si inviano all'A.I.M.A. a corredo della domanda medesima muniti del visto ispettoriale.

In riferimento al periodo suindicato, si dà atto che:

a) non risulta che nei confronti dell'impresa si intervenuta la revoca della prescritta autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a beneficiare degli aiuti al latticello;

b) i dati esposti in detti bilanci trovano concordanza con le risultanze della prescritta documentazione e con le regolari scritturazioni dell'impresa effettuate nei registri prescritti di carico e scarico esistenti agli atti dell'impresa medesima, vidimati a termine di legge, nonché con gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo;

c) il quantitativo di latticello prodotto nel trimestre ed utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame è stato di q.li ....;

d) (da compilare nel caso di applicazione dell'art. 5-*bis*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento CEE n. 1105/68);

dai controlli effettuati presso l'allevamento............................ sito in .... di proprietà di.., del quale il sig. .... ne ha la disponibilità e dove detiene i propri animali è risultato che il latticello e/o il latte scremato fornito dalla latteria è stato tutto utilizzato per l'alimentazione del bestiame ivi detenuto come risulta dalla dichiarazione rilasciata dall'allevatore e trattenuta dalla latteria.

Sulle basi di tali risultanze, questo .... esprime parere favorevole all'accoglimento della suddetta domanda di concessione e corresponsione dell'aiuto comunitario per q.li .... di latticello utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame.

Il capo addetto all'ufficio ai controlli

....

ALLEGATO 8

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO DA PARTE DI UN ALLEVATORE CHE PRODUCE ED UTILIZZA DIRETTAMENTE IL LATTICELLO E/O LATTE SCREMATO. (Redatta in due copie da inviare all'A.I.M.A., tramite l'organismo regionale di ....).

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

(Tramite l'organismo regionale di......
....)

OGGETTO: *Aiuto comunitario al latticello liquido destinato all'alimentazione del bestiame.*

Il sottoscritto.. nato a............................ in data .... e domiciliato a.. via .... nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della ditta .... avente sede legale in................................. via .... che gestisce una azienda di allevamento fa presente:

di essere stato autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. .... del .... a beneficiare dell'aiuto per il latticello liquido e/o latte scremato prodotto ed utilizzato nella propria azienda di allevamento;

di avere il numero di riconoscimento dell'A.I.M.A. n......; di conseguenza, per il trimestre.................. chiede che la liquidazione dell'aiuto al latticello e/o latte scremato per un totale di q.li ...., che ha utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato nella stessa azienda.

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

1) che il quantitativo di latticello e/o latte scremato prodotto nel trimestre .... è stato di q.li ....;

2) che il quantitativo di latticello liquido (latte scremato) utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato nell'azienda per il trimestre è stato di q.li .... che rappresenta la produzione totale;

3) di aver consegnato tutta la crema prodotta alla latteria ....,

4) (in alternativa: di aver venduto il burro prodotto direttamente a consumatori o dettaglianti);

5) di essere a conoscenza delle conseguenze penali e amministrative cui può andare incontro in caso di inadempienza, in base alla vigente legislazione in materia di falso e frode aggravata ai danni dello Stato;

6) nell'ipotesi che si tratti di allevamento che ha ceduto la crema ad una latteria: di aver trasmesso alla latteria all'inizio dell'anno civile la dichiarazione di utilizzare tutto il latticello (latte scremato) prodotto esclusivamente per l'alimentazione del proprio bestiame;

7) di aver trasmesso all'inizio di ogni mese, all'organismo regionale di controllo, la consistenza del bestiame allevato nell'azienda ....;

8) che la consistenza del patrimonio zootecnico, presente nell'azienda nel trimestre è così formata: suini n. ....; bovini n. ....

Allega:

1) bilanci mensili (vedere allegato 6-*a*);
2) riepilogo trimestrale (vedere allegato 6-*b*).

Firma del titolare
o del rappresentante legale dell'impresa

....

ALLEGATO 9

FAC-SIMILE DELLA RELAZIONE, REDATTA IN DUPLICE COPIA, CHE L'ORGANISMO DI CONTROLLO DEVE INVIARE ALL'A.I.M.A. PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO ALL'ALLEVATORE CHE PRODUCE E UTILIZZA DIRETTAMENTE IL LATTICELLO E/O LATTE SCREMATO. (Indicare l'intestazione dell'organismo designato ai controlli di ....).

RELAZIONE

L'allevamento .... con sede in .... e stabilimento in .... ha presentato a questo............ .... la domanda in data .... di corresponsione dell'aiuto comunitario per il quantitativo di q.li .... di latticello e/o latte scremato prodotto nella propria azienda ed utilizzato per l'alimentazione del bestiame nel trimestre .... come indicato nei relativi bilanci che si inviano all'A.I.M.A. a corredo della domanda medesima, muniti del visto ispettoriale.

In riferimento al periodo sopra indicato si dà atto che:

1) non risulta che nei confronti dell'azienda sia intervenuta la revoca della prescritta autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a beneficiare degli aiuti al latticello;

2) i dati esposti in detti bilanci trovano concordanza con le risultanze della prescritta documentazione e con le regolari scritturazioni dell'impresa effettuate nei registri prescritti di carico e scarico esistenti agli atti dell'azienda medesima e vidimati a termini di legge, nonché con gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo;

3) il quantitativo di latticello e/o latte scremato prodotto ed utilizzato nel trimestre è stato di q.li ....

Sulla base di tali risultanze, questo... esprime parere favorevole all'accoglimento della suddetta domanda di concessione e corresponsione dell'aiuto comunitario per q.li .... di latticello prodotto (latte scremato) nell'allevamento e utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame.

Il capo dell'ufficio addetto ai controlli

....

ALLEGATO 10

FAC-SIMILE DEL REGISTRO DI CARICO GIORNALIERO PER IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO CEDONO

REGISTRO CARICO GIORNALIERO

(per la produzione di latticello)

Pag. 1
(Vidimazione)

Ditta (denominazione ed indirizzo)..........

Stabilimento di..........

Data (giorno e mese)..........

Numero d'ordine	Riferimento bollette conferimento	Conferente	MERCI CONFERITE				Note
			Latte		Crema		
			q.li	% grasso	q.li	% grasso	
1		Riporto	....		....		
2							
....							
		TOTALE	....		....		
Lavorati nella giornata.			....		....		
		A riportare	....		....		

PRODOTTI OTTENUTI	Burro	Latticello
Nella giornata	....	....
Nei giorni precedenti (del mese).	....	....
Totale progressivo	....	....

Nel processo di burrificazione non sono stati impiegati più di 20 kg di acqua per quintale di crema lavorata.

Timbro e firma del rappresentante legale

....

ALLEGATO 11

FAC-SIMILE DEL REGISTRO DI SCARICO GIORNALIERO PER IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO CEDONO

REGISTRO SCARICO GIORNALIERO

Pag. 1
(Vidimazione)

Ditta (denominazione ed indirizzo) ....

Stabilimento di ....

Data (giorno mese e anno) ....

Numero d'ordine	Ditta acquirente	Estremi fatture vendite	QUANTITÀ VENDUTA Q LI		Note
			Burro	Latticello denaturato avente diritto all'aiuto	
1					Esempio: 25 q.li venduto a non aventi diritto all'aiuto
2					
3					
Totali della giornata . . .					25
Giorni precedenti (del mese)					
Totale progressivo . . .					

Timbro e firma del rappresentante legale

ALLEGATO 12

FAC-SIMILE DEL REGISTRO DI CARICO GIORNALIERO
PER IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO UTILIZZANO DIRETTAMENTE

REGISTRO CARICO GIORNALIERO

Pag 1
(Vidimazione)

Ditta ....

Stabilimento di ....

Data (giorno mese e anno) ....

Numero d'ordine	Conferente (1)	Latte q.li	Crema q.li	Note
1	Riporto	....	....	
2				
	Totale	....	....	
Lavorati nella giornata		....	....	
A riportare		....	....	

(1) Nel caso di impresa con allevamento proprio riportare anche la produzione aziendale.

PRODOTTI OTTENUTI	Burro	Latticello
Nella giornata	....	....
Nei giorni precedenti (del mese).	....	....
Totale progressivo	....	....

Timbro e firma del rappresentante legale

....

ALLEGATO 13

FAC-SIMILE DEL REGISTRO DI SCARICO GIORNALIERO
PER IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO UTILIZZANO DIRETTAMENTE

REGISTRO DI SCARICO MENSILE

(con registrazione cronologica giornaliera)

Pag. 1
(Vidimazione)

Ditta (denominazione ed indirizzo)...

Stabilimento di...

Mese di...

Giorno (1)	Estremi delle fatture o bollette di vendita		Ditta acquirente	Quantità di burro venduta q.li	
	N.	Data		Burro	Di cui q.li non prodotti in azienda (2)
			Totale del mese . . .	....	....
			Mesi precedenti	....	....
			Totale progressivo . . .	....	....

(1) Indicare tutti i giorni del mese anche se non sono state effettuate vendite; in questo ultimo caso lasciare evidentemente lo spazio in bianco.
(2) Qualora non fosse possibile determinare per ogni singola fattura la quantità di burro non prodotto in azienda, sarà sufficiente indicarla nel totale.

Timbro e firma del rappresentante legale

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 17:

Il testo dell'art. 3, lettera *c)*, della legge n. 610/1982 (Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) è il seguente:

«Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA in conformità a quanto previsto dall'art. 1, l'A.I.M.A.:

(Omissis)

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agricolo-alimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti sulla base di accordi internazionali per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura, altresì la esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla CEE».

Nota all'art. 2:

Il D.M. 18 luglio 1978, recante norme di applicazione del D.L. 16 giugno 1978, n. 282, relativo al prelievo di corresponsabilità sulla produzione di latte bovino, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 21 luglio 1978.

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 1 del D.M. 24 ottobre 1983 (per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* si veda nelle premesse al decreto qui pubblicato) è il seguente:

«Art. 1. — In base a quanto disposto dai regolamenti CEE n. 986/68, n. 1105/68, possono beneficiare dell'aiuto concesso al latticello e/o al latte scremato, così come definiti all'art. 1 del regolamento n. 986/68, destinati alla alimentazione del bestiame:

- le imprese che producono il latticello e/o latte scremato e lo vendono ad allevatori o lo cedono ai propri soci;

- le imprese che producono ed utilizzano direttamente latticello e/o latte scremato per l'alimentazione del bestiame allevato in spazi annessi allo stabilimento di lavorazione o in spazi collegati con idonee condotte allo stabilimento medesimo;

- gli allevatori che utilizzano i suddetti prodotti per l'alimentazione del proprio bestiame e li producono nella stessa azienda di allevamento.

Sono equiparate alle imprese di cui al secondo trattino del paragrafo precedente quelle che utilizzano il latticello e/o il latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame, allevato in località diverse da quella di produzione.

Ai sensi dell'art. 5-*bis*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento CEE n. 1105/68 sono equiparate alle imprese di cui al secondo trattino le latterie che esercitano l'attività in locali propri o in locali di proprietà di un terzo e che cedono il latticello e/o il latte scremato all'allevamento annesso alla latteria il cui esercente si sia impegnato ad utilizzarlo tutto per l'alimentazione del proprio bestiame ivi detenuto, a condizione che sia la latteria che l'allevatore dimostrino la disponibilità dei locali in cui esercitano l'attività lavorativa.

Ai sensi del regolamento CEE n. 2793/77 le imprese e gli allevatori come sopra definiti, possono usufruire dell'aiuto speciale per il latticello e/o il latte scremato utilizzato per l'alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli».

88G0449

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 agosto 1988.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Cartiere riunite Donzelli e Meridionali, Cartiere italiane riunite, Cartiere di Arbatax, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 aprile 1985, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Cartiere italiane riunite, Cartiere di Arbatax e Cartiere riunite Donzelli e Meridionali, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 16 aprile 1987, con il quale l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le suddette società è prorogata di un anno a far data dal 16 aprile 1987;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 5 aprile 1988, volta ad ottenere la proroga per sei mesi della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 12 aprile 1988;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Cartiere italiane riunite, Cartiere di Arbatax e Cartiere riunite Donzelli e Meridionali, è disposta la proroga per sei mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 16 aprile 1988.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A3591

DECRETO 30 agosto 1988.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. I.M.T.A. Paoletti, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 agosto 1982 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.M.T.A. Paoletti, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa.

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 settembre 1987, con il quale è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta con scadenza 31 maggio 1988;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86. che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre una ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 1988, dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria che in attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono state individuate con delibera CIPI del 21 gennaio 1988 ai fini dell'intervento ordinario della GEPI;

Vista la delibera CIPI 21 gennaio 1988 che individua tra le altre la S.p.a. I.M.T.A. Paoletti tra le società in amministrazione straordinaria per le quali è previsto l'intervento ordinario della GEPI;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 8 aprile 1988, volta ad ottenere una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1988 dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge sopra citato;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 5 maggio 1988;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.M.T.A. Paoletti è disposta la proroga fino al 31 dicembre 1988 dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A3592

DECRETO 30 agosto 1988.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Sima e la S.r.l. R.C.D., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 18 dicembre 1981 e 26 febbraio 1982, con cui sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.p.a. Sima e la S.r.l. R.C.D. ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 settembre 1987, con il quale è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette con scadenza 30 marzo 1988;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre una ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 1988, dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria che in attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono state individuate con delibera CIPI del 21 gennaio 1988 ai fini dell'intervento ordinario della GEPI;

Vista la delibera CIPI 21 gennaio 1988 che individua tra le altre la S.p.a. Sima e la S.r.l. R.C.D. tra le società in amministrazione straordinaria per le quali è previsto l'intervento ordinario della GEPI;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 25 marzo 1988, volta ad ottenere una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1988 dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge sopra citato;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 5 maggio 1988;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sima e della S.r.l. R.C.D., è disposta la proroga fino al 31 dicembre 1988 della continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A3593

DECRETO 30 agosto 1988.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.r.l. Pagana, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° marzo 1984, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Pagana ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 luglio 1987, con cui è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta con scadenza 1° marzo 1988;

Visto l'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di fissare un termine unico per la continuazione dell'esercizio di tutte le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, purché la durata complessiva non risulti superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1988, che fissa al 23 dicembre 1988 il termine unico di scadenza per le S.p.a. Cavarzere produzioni industriali e Società saccarifera del Rendina, appartenenti al medesimo gruppo della S.r.l. Pagana;

Vista l'istanza del commissario in data 16 marzo 1988, volta ad ottenere la fissazione del termine unico di cui sopra, anche per la S.r.l. Pagana sopracitata per la quale si ritiene opportuna la prosecuzione dell'esercizio;

Visto il parere espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di concedere anche per la S.r.l. Pagana il termine unico di scadenza richiesto;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 5 maggio 1988;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per la S.r.l. Pagana citata nelle premesse, è prorogata fino al 23 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A3594

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 1° settembre 1988.

Ampliamento della zona di tutela biologica attorno all'isola di Montecristo.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 23 aprile 1979) sostituito dal decreto ministeriale 2 aprile 1981;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1981 che istituisce la zona di tutela biologica per la foca monaca (Monachus Monachus) intorno all'isola di Montecristo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 18 aprile 1981;

Considerato che, in conformità con le indicazioni pervenute dal Consiglio d'Europa, si rende necessario ampliare la fascia di salvaguardia dai cinquecento ai mille metri dalla costa per consentire una più efficace tutela delle specie protette ed in particolare della foca monaca;

Sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima di Portoferraio, rispettivamente in data 10 novembre 1978, 17 dicembre 1980 e 22 agosto 1988;

Decreta:

Art. 1.

La zona di tutela biologica istituita intorno all'isola di Montecristo dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1981 viene ampliata sino a comprendere la fascia di mare dell'estensione di 1000 metri dalla costa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 1° settembre 1988

Il Ministro: PRANDINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 98 del D.P.R. n. 1639/1968 è il seguente:

«Art. 98 *(Zone di tutela biologica).* — Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 1 del D.M. 2 aprile 1981 è il seguente:

«Art. 1. — È istituita una zona di tutela biologica intorno all'isola di Montecristo, nella fascia di mare dell'estensione di cinquecento metri, al fine di proteggere la foca monaca e favorire la riproduzione e l'accrescimento di altre specie marine di importanza economica».

88A3646

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 agosto 1988.

Proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1132/FPC del 2 settembre 1987 concernente autorizzazione per l'amministrazione provinciale di Sondrio all'assunzione di personale non docente. (Ordinanza n. 1541/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1132/FPC del 2 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1987, con la quale l'amministrazione provinciale di Sondrio è stata autorizzata ad assumere per l'anno scolastico 1987-1988 il personale non docente necessario al funzionamento del Liceo scientifico e dell'Istituto tecnico commerciale di Bormio;

Vista la nota n. 11935 del 3 agosto 1988 con la quale l'amministrazione provinciale di Sondrio ha richiesto la proroga di un mese per il personale di cui alla sopra citata ordinanza, nelle more del perfezionamento delle procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei nuovi posti istituiti con la variazione della pianta organica, onde garantire lo svolgimento degli esami di riparazione e l'inizio dell'anno scolastico 1988-1989;

Vista la nota n. 1286/20.2/GAB. del 4 agosto 1988 con la quale la prefettura di Sondrio esprime parere favorevole in merito alla sopra citata richiesta;

Ravvisata l'opportunità di autorizzare quanto richiesto;

Dispone:

Articolo unico

L'amministrazione provinciale di Sondrio è autorizzata a prorogare per la durata di un mese il personale non docente, in servizio presso il Liceo scientifico e l'Istituto tecnico commerciale di Bormio di cui all'ordinanza n. 1132/FPC del 2 settembre 1987, citata nelle premesse.

Il relative onere dell'ammontare presunto di lire 23.700.000 è posto a carico del fondo per la protezione civile con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1984, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3597

ORDINANZA 25 agosto 1988.

Ulteriori interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di La Maddalena in provincia di Sassari. (Ordinanza n. 1542/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, concernente la costituzione del fondo per la protezione civile;

Vista la propria ordinanza n. 1511/FPC in data 20 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 1988, concernente l'acquisto e il trasporto di 100 mila metri cubi di acqua grezza a La Maddalena;

Visto il tele n. 10965 in data 11 agosto 1988 con il quale il commissario prefettizio del comune di La Maddalena segnala il perdurare dell'emergenza idrica, nonostante la ultimazione di alcuni lavori di potenziamento della condotta principale e chiede l'ulteriore approvvigionamento con navi cisterna al fine di far fronte alle esigenze della collettività connesse con il notevole afflusso turistico;

Visto il tele senza numero in data 17 agosto con il quale l'assessore ai lavori pubblici della regione sarda conferma l'esigenza prospettata dal commissario prefettizio di La Maddalena ed indica in 3 mila metri cubi al giorno il fabbisogno per l'isola e per l'intera durata della rimanente stagione estiva;

Visto il tele n. 03455 in data 19 agosto 1988 con il quale il presidente della giunta regionale conferma l'urgente necessità di integrare l'approvvigionamento idrico della isola di La Maddalena mediante l'invio, con navi cisterna, di almeno 2 mila metri cubi d'acqua al giorno per il restante periodo del mese di agosto, a causa dell'eccezionale afflusso turistico che ha resto insufficienti i citati lavori di potenziamento della condotta principale

Considerato che si rende necessario un approvvigionamento di acqua grezza nella misura totale di 10 mila metri cubi derivante dal prodotto di 2 mila metri cubi-giorno per cinque giorni, dal 27 agosto — data minima di inizio per le necessarie esigenze burocratiche e organizzative — al 31 agosto;

Viste le offerte presentate dalle seguenti ditte per l'acquisto ed il trasporto, I.V.A. esclusa, dei 10 mila metri cubi di acqua grezza a La Maddalena con scarico, attraverso la rete comunale, nel bacino di Mongiardino:

Esseti S.a.s., Pontemorosini, Genova Porto, L. 109.000.000;

Sarda Shipping, Corso V. Emanuele, 2, Porto Torres, L. 143.000.000;

GMS Mar, corso V. Emanuele, 2, Porto Torres, L. 114.000.000;

So.Ma.Tra Navigazione, viale La Plaja, 13, Cagliari, L. 144.000.000;

Hugo Trumpy S.p.a., via S. Siro, 10, Genova, L. 114.800.000;

Gruppo Armatori Siciliani, Marsala (Trapani), non pervenuta;

Ravennavi, via S. Gavina, 5, Ravenna, ha rinunciato;

Forchimica S.a.s., via Marradi, 37, Livorno, non pervenuta;

Ravvisata la necessità di assicurare il trasporto d'acqua nei limiti di tempo e nei quantitativi su indicati;

Ritenuto che tra le citate offerte pervenute, quella della Esseti S.a.s. di Genova Porto risulta la più conveniente dal momento che, a parità di tutte le altre condizioni, ha offerto un prezzo inferiore;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le esigenze di cui in premessa è affidato alla Esseti S.a.s. di Genova Porto l'incarico di acquistare e trasportare al comune di La Maddalena con immissione, attraverso la rete comunale, nell'invaso di Mongiardino, di 10 mila metri cubi di acqua grezza.

Il trasporto dovrà essere realizzato nella misura di 2 mila metri cubi di acqua al giorno a partire dal 27 agosto, sino al 31 agosto 1988.

All'uopo sarà stipulata apposita convenzione con la su indicata ditta.

Art. 2.

Il commissario prefettizio di La Maddalena disporrà per la contabilizzazione ed il controllo quantitativo e qualitativo dell'acqua da immettere nell'invaso, assicurandosi che le qualità della stessa siano compatibili con le caratteristiche del potabilizzatore.

Allo stesso compete, altresì, la vigilanza ed il controllo per l'esecuzione della presente ordinanza.

Inoltre, ai fini della relativa contabilizzazione, il commissario invierà al dipartimento della protezione civile un dettagliato rapporto.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza quantificato in L. 109.000.000 più I.V.A. al 19% per un totale di L. 129.710.000 è posto a carico del fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3598

ORDINANZA 25 agosto 1988.

Ulteriore proroga della validità dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia e dal sindaco di Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 e dell'art. 1 dell'ordinanza n. 351/FPC/ZA del 20 settembre 1984. (Ordinanza n. 1543/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1984 e n. 351/FPC/ZA del 20 settembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984 concernenti, rispettivamente, la delega ai prefetti di Frosinone, Isernia, L'Aquila e Caserta per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni interessate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 e le autorizzazioni ai sindaci dei comuni colpiti dai medesimi eventi sismici a provvedere alla temporanea requisizione di abitazioni di proprietà privata;

Vista la propria ordinanza n. 1340/FPC/ZA del 15 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1988, con la quale, da ultimo, è stata disposta la proroga, fino al 30 giugno 1988 dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia, in attuazione dell'art. 2 della citata ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 e delle ordinanze di requisizione emanate dal sindaco di Isernia in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 351/FPC/ZA del 20 settembre 1984 sopracitata;

Visto il telegramma n. 557/24B/P.C. del 24 giugno 1988 con il quale il prefetto di Isernia ha rappresentato la necessità di una ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 1988 della validità dei decreti e delle ordinanze di requisizione sopramenzionate, laddove ancora indispensabili, nelle more del completamento degli interventi di recupero delle abilitazioni danneggiate;

Ravvisata la opportunità di accedere alla predetta richiesta;

Dispone:

Art. 1.

La validità dei decreti prefettizi e delle ordinanze sindacali di requisizione adottati per alloggiare i senza tetto a seguito degli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 dal prefetto e dal sindaco di Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 e dell'art. 1 dell'ordinanza n. 351/FPC/ZA del 20 settembre 1984, citate entrambe nelle premesse, è ulteriormente differita al 31 dicembre 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3599

ORDINANZA 25 agosto 1988.

Ulteriore proroga del compenso per lavoro straordinario al personale dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1544/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

Vista la propria ordinanza n. 1041/FPC/ZA del 26 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1987, con la quale è stata, da ultimo, disposta la proroga, al 30 giugno 1988, dei compensi per lavoro straordinario, in misura di 50 ore mensili procapite, al personale dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 7 ed 11 maggio 1984;

Vista la nota n. 2693/G.O.T. del 9 giugno 1988 con la quale l'assessorato ai lavori pubblici della regione Molise ha chiesto una ulteriore proroga del termine previsto, dall'articolo unico della sopracitata ordinanza n. 1041/FPC/ZA del 26 giugno 1987;

Vista la nota n. 45143 OO.PP./COL del 20 giugno 1988 con la quale il servizio opere pubbliche di emergenza di questo Dipartimento ha espresso parere favorevole alla ulteriore proroga di un anno del beneficio in argomento, tenuto conto delle attività connesse con il recupero delle opere danneggiate dagli eventi sismici in parola;

Ravvisata, quindi, la opportunità di accedere alla predetta richiesa, confermando il tetto massimo di 50 ore mensili pro-capite;

Dispone:

Articolo unico

Il termine del 30 giugno 1988 di cui all'articolo unico dell'ordinanza n. 1041/FPC/ZA del 26 giugno 1987 citata nelle premesse concernente la possibilità di corrispondere, a carico dei bilanci comunali, ai dipendenti dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro effettivamente rese oltre il normale orario di ufficio è prorogato al 30 giugno 1989, nei limiti di 50 ore mensili pro-capite.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3600

Dispone:

Articolo unico

Il termine di sei mesi, indicato nell'art. 1 delle ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, numero 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984 citate nelle premesse, prorogato da ultimo con l'ordinanza n. 1457/FPC del 4 maggio 1988 è ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.

Restano ferme le limitazioni temporali previste al secondo comma dell'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988 citata nelle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3601

ORDINANZA 25 agosto 1988.

Ulteriore proroga del termine relativo al contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1545/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le ardinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984, n. 165 del 16 giugno 1984 e n. 299 del 30 ottobre 1984, concernenti l'attribuzione di un contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7-11 maggio 1984, prorogate, da ultimo, con ordinanza n. 1457 del 4 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988;

Vista l'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1988;

Considerato che il reinsediamento della popolazione sistemata precariamente non è ancora completato, essendo tuttora assoggettate ad interventi di riattazione o ricostruzione talune abitazioni danneggiate dai movimenti sismici in argomento;

Visto il telegramma n. 330/207/P.C. del 13 agosto 1988 con il quale il prefetto de L'Aquila segnala l'opportunità di intervenire ancora con misure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto e sistemati autonomamente, tuttora impossibilitati a rientrare nelle proprie abitazioni;

Ravvisata, l'opportunità di aderire alla sopraenunciata richiesta;

ORDINANZA 25 agosto 1988.

Ulteriore proroga dell'autorizzazione ad assumere personale tecnico con contratti di diritto privato per le esigenze dell'ufficio tecnico dell'amministrazione provinciale di Sondrio a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1546/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le prorprie ordinanze n. 1113/FPC del 4 agosto 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 1987, n. 1303/FPC del 15 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1987 e n. 1392/FPC del 15 marzo 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1988;

Vista la nota n. 8646 del 6 giugno 1988 con la quale l'amministrazione provinciale di Sondrio rappresenta la necessità di poter continuare ad avvalersi del personale assunto e le cui convenzioni sono state prorogate con le ordinanze sopra citate;

Vista la nota n. 1072/20.2 del 27 giugno 1988 con la quale la prefettura di Sondrio rimette a questo Dipartimento ogni determinazione circa l'accoglimento della richiesta;

Ravvisata l'opportunità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Articolo unico

L'amministrazione provinciale di Sondrio è autorizzata a prorogare gli incarichi relativi al personale tecnico assunto e le cui convenzioni sono state prorogate con le ordinanze citate nelle premesse, per la durata di tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3602

ORDINANZA 25 agosto 1988.

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni di Saviore Adamello e Niardo, in provincia di Brescia, colpiti dagli eventi alluvionali del mese di agosto 1987. (Ordinanza n. 1547/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1225/FPC del 27 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1987, con cui è stata disposta l'estensione ai sindaci dei comuni di Saviore Adamello, Sonico e Niardo in provincia di Brescia delle norme contenute nell'ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987, concernente il collocamento in aspettativa;

Vista l'ordinanza n. 1460/FPC del 10 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1988, con la quale è stata disposta la proroga delle sopracitate disposizioni fino al 31 luglio 1988;

Visto il telegramma n. 3287/20.2/GAB del 29 luglio 1988 con il quale il prefetto di Brescia esprime parere favorevole circa una ulteriore proroga delle predette disposizioni persistendo la necessità connessa alla sistemazione dei movimenti franosi ed agli interventi di ripristino;

Ravvisata la opportunità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1225/FPC del 27 ottobre 1987, citata nelle premesse, già prorogate fino al 31 luglio con l'ordinanza n. 1460/FPC del 10 maggio 1988, sono ulteriormente prorogate, in favore dei sindaci dei comuni di Saviore Adamello e Niardo fino al 31 ottobre 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3603

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dagli eredi della ditta D'Alfonso Giuseppe, in Crotone

Con decreto ministeriale 19 agosto 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 41.681.600 dovuto dagli eredi della ditta D'Alfonso Giuseppe è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Catanzaro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

88A3608

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Colavincenzo Virgilio, in Castel di Sangro

Con decreto ministeriale 19 agosto 1988 la riscossione del carico tributario di L. 139.761.000 dovuto dalla S.p.a. Colavincenzo Virgilio, con sede in Castel di Sangro, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.

L'intendenza di finanza di L'Aquila nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano e cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

88A3609

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante la revoca dei bandi di concorsi pubblici, per esami, a quarantotto posti di coadiutore dell'amministrazione centrale e a quattordici posti di assistente del genio civile.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 9 settembre 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante la revoca dei bandi di concorsi pubblici, per esami, a quarantotto posti di coadiutore dell'amministrazione centrale e a quattordici posti di assistente del genio civile i cui bandi sono stati pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 15 ottobre 1987 e n. 240 del 14 ottobre 1987.

88A3576

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 1988, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1988, agli effetti predetti, risulta pari a più 181,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1988 rispetto ad agosto 1987 risulta pari a più 5,0 (cinquevirgolazero).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1988 rispetto ad agosto 1986 risulta pari a più 9,8 (novevirgolaotto).

88A3642

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1987, n. 609, recante la disciplina del servizio di distribuzione delle carte valori postali ai rivenditori dei generi di monopolio. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 3 settembre 1988).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il «Visto» del Ministro Guardasigilli, deve intendersi aggiunta la seguente dicitura:

«Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1988
Registro n. 38 Poste, foglio n. 217».

88A3643

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411100882100) **L. 800**